

Circolare **n.10 – Fiscale**  
del **19.03.2026**

## **Sommario**

### **1. Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali**

In data 18/03/2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n.33, pubblicato in G.U n.64 del 18/03/2026, per emanare disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi che in questi giorni stanno registrando considerevoli aumenti in conseguenza del conflitto in corso nel Golfo Persico.

Vediamo brevemente le misure che, pur se temporaneamente, sono state adottate per evitare comportamenti speculativi e per evitare che il rincaro dei carburanti si traduca in un aumento dei prezzi al consumo.

- 1 -

L'articolo 1 del Decreto ha definito misure finalizzate alla prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti. Le società petrolifere hanno infatti l'obbligo di comunicare giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati per la vendita ai clienti finali curandone con adeguata evidenza la pubblicazione sui propri siti internet e trasmettendo gli stessi prezzi anche al Garante per la sorveglianza dei prezzi e la concorrenza e il mercato per permettere un monitoraggio della filiera e una valutazione del corretto funzionamento del mercato.

In caso di violazione di questi obblighi è prevista una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

I prezzi comunicati dagli esercenti non potranno essere aumentati durante l'arco della giornata

L'articolo 2 ha introdotto un taglio alle accise sui carburanti per la durata di 20 gg dalla data di pubblicazione del Decreto. Le accise vengono cioè rideterminate come segue:

- a) benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.

L'articolo 3 è intervenuto in sostegno delle imprese dell'autotrasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, per le quali è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il contributo in termini di credito d'imposta è concesso nel limite massimo di euro 100 MLN per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Dalle anticipazioni della stampa, si desume che la percentuale potrebbe essere pari al 20%, anche se nel decreto non è stata esplicitata con chiarezza.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile IRAP.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con successivo decreto da adottarsi entro il termine di 30 gg saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione con particolare riguardo alla procedure di concessione del contributo, al rispetto dei limiti di spesa previsti ed alla documentazione necessaria.

A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività della pesca, l'articolo 4 è invece intervenuto in sostegno delle imprese ittiche, nel limite di spesa di euro 10 MLN per l'anno 2026, introducendo un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, adeguatamente comprovato mediante le relative fatture d'acquisto ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'utilizzo, valgono cioè le stesse regole previste per le imprese dell'autotrasporto.

Anche in questo caso, però, è necessario attendere un successivo decreto da adottarsi entro il termine di 30 gg in cui saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione.

Nonostante la notizia sia apparsa su alcuni quotidiani, al momento, il settore dell'agricoltura non è stato contemplato nel decreto.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti a riguardo.

Cordiali saluti.  
Gianluca Broglia